



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **2259/2021** promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell' [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso il difensore avv. [REDACTED]

RICORRENTI

[REDACTED] contro
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. AMADEI
ELENA e dell'avv. GAMBERINI ALBERTO (GMBLRT53C02H199Y) VIA A. BACCARINI N.
60 48121 RAVENNA; elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO BACCARINI 60 48121
RAVENNA presso il difensore avv. AMADEI ELENA
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso
il difensore avv. [REDACTED]

RESISTENTI

Il Giudice dott. Cinzia Gamberini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/06/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 671 c.p.c. , [REDACTED] hanno instaurato il
presente giudizio al fine di ottenere un provvedimento cautelare di sequestro conservativo *inaudita
altera parte*, in via principale, o comunque previa instaurazione del contraddittorio, in via
subordinata, nei confronti dei [REDACTED]. Cio'
sull'asserito presupposto della sussistenza di un loro diritto risarcitorio ex art. 2043 c.c. nei confronti
di quest'ultimi e del *periculum in mora*.

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto di essere stati truffati dai [REDACTED]
in occasione e nell'ambito di una operazione "di acquisto di azioni tipo "B share" del capitale sociale
della [REDACTED], del valore di £ 100.000,00 ciascuno";

- che la truffa sarebbe consistita nell'indurre gli odierni ricorrenti a sottoscrivere azioni della predetta
societa' inglese attraverso una serie di artifici e raggiri, oltre che nella successiva distrazione dei fondi
sociali;

- che tale condotta illecita dei [redacted] integrerebbe “un’ipotesi tipica di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.”, con conseguente diritto degli stessi ricorrenti ad essere risarciti dei danni conseguentemente subiti, quantificati nelle somme versate per l’acquisto delle azioni della [redacted] pari a £ 100.000,00 (ovvero € 109.724,00) ciascuno;

- che nelle more della instaurazione e definizione del giudizio di merito nell’ambito del quale dovrebbe essere svolta la suddetta azione di responsabilità aquiliana, sussisterebbe il pericolo “di perdere le garanzie del proprio credito”.

E’ stata fissata udienza di comparizione delle parti in data 18.05.2021 in modalità cartolare, poi rinviata, per problematiche legate al blocco del sistema operativo, al 03.06.2021 con la presenza delle parti.

Si sono costituite le parti resistenti contestando, in estrema sintesi, la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Per l’udienza del 03.06.2021, parte ricorrente depositava note non autorizzate e documenti allegati che venivano ammessi con concessione ai resistenti di termine di sette giorni per controdedurre e produrre documentazione in replica.

In data 10.06.2021 pervenivano le note di replica dei resistenti e il ricorso è passato in decisione.

Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d’ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

1) *Insussistenza del fumus boni iuris*.

I ricorrenti affermano di essersi determinati ad acquistare le “shares B” della [redacted] causa di artifici e raggiri posti in essere da [redacted], ovvero dalla falsa promessa, da parte degli stessi, di elevati dividendi assicurati, oltre che della liquidabilità in qualsiasi momento delle azioni. In particolare gli istanti sostengono che il Regolamento societario (doc. n. 6) inviato a seguito alla sottoscrizione di azioni della [redacted] era chiaramente di natura ingannevole in merito all’eventuale percezione di dividendi e rimborsi di capitale e, a conforto di quanto dedotto, hanno prodotto una consulenza di parte redatta dal Dott. Riccardo Mengozzi (doc. n. 16).

Ebbene, quanto affermato dai ricorrenti risulta smentito dal tenore letterale del Regolamento (v. all. 5 secondo paragrafo, fasc. res. [redacted] nello stesso si legge chiaramente che i dividendi erano “*eventuali*” e che “*nell’ambito del limite dei 10 M £, [redacted] garantisce che riconoscerà ogni anno agli azionisti di tipo B, al netto dei costi societari, un dividendo secondo le seguenti modalità: - fino al 20% interamente riconosciuto, purché questa percentuale corrisponda al minimo netto generato dal sistema algoritmico; - un minimo del 50% sulla parte eccedente il 20% sul netto generato complessivamente dal sistema*” (v. all. 5, ottavo paragrafo). In altre parole, si è trattato di un normale investimento di capitale consistente nell’acquisto di azioni di una società, che se da un lato offriva la prospettiva di rilevanti guadagni, dall’altro era inevitabilmente assoggettato al normale rischio d’impresa, ovvero alla possibilità che la società non andasse bene e che quindi il capitale andasse perduto.

Peraltro, anche dalla perizia di parte redatta dal dr. [redacted] non è dato trarre alcun principio di evidenza di quanto affermato dai ricorrenti. In disparte dal fatto che, come osservato dai resistenti, il perito di parte è un professionista italiano che non ha né dedotto, né documentato, alcuna competenza e/o conoscenza della legge e del diritto inglesi, notoriamente molto diversi da quelli italiani, la perizia di parte non perviene ad alcuna conclusione rilevante a favore della tesi dei ricorrenti. Infatti, nell’ultimo paragrafo di pagina 5 della relazione tecnica in questione il dr. [redacted] riferisce chiaramente quanto segue: “*Nel regolamento consegnato agli acquirenti delle*

quote societarie, non emergerebbe con assoluta certezza, come rappresentato invece dai clienti committenti che il rimborso del capitale ed i dividendi fossero garantiti". Nell'ultimo paragrafo di pagina 7 della medesima relazione tecnica, inoltre, si legge testualmente: *"Dalle dichiarazioni rilasciate dai clienti committenti, anche se prima facie non emerge dai documenti, parrebbe appalesarsi una condivisione di intenti tra i sigg. [redacted] le società [redacted]"*. Le espressioni usate dal consulente di parte certificano che le valutazioni contenute nella perizia si basano sostanzialmente solo sulle dichiarazioni dei ricorrenti e non trovano alcun aggancio nella documentazione esaminata nel corso dell'indagine peritale. Pertanto, ai fini della presente decisione, alcun valore può essere assegnato a tale consulenza di parte nel supportare le pretese dei ricorrenti.

Ulteriore circostanza che, secondo i ricorrenti, sarebbe dimostrativa della illiceità della condotta delle controparti, consisterebbe nel fatto che, in data 08.04.2015, il sig. [redacted] aveva redatto un *"Particulars of variation of right"*, nel quale si afferma che, in caso di insolvenza (cd. "winding up") della società, non verranno distribuiti dividendi e, in aggiunta, che le azioni di Tipo "Bshare" non siano in alcuna misura rimborsabili. I ricorrenti sostengono che tale atto veniva pubblicato presso la "Companies House" (equivalente alla Camera di Commercio italiana) in data 16.09.2015, senza essere né comunicato né, tantomeno, approvato dai soci investitori; inoltre rilevano che, nonostante la pubblicazione del suddetto atto fosse avvenuta prima che [redacted] concludesse l'acquisto di n. 100.000,00 azioni di tipo "B-share" (in data 29/12/2015), tale ultima società si vedeva consegnare dal sig. [redacted] il medesimo Regolamento ricevuto dal sig. [redacted] nel mese di marzo 2014, nonostante la modifica statutaria intervenuta.

A tale affermazione i resistenti non solo hanno opposto che i Signori [redacted] erano stati perfettamente ed anticipatamente informati di quanto la società avrebbe deliberato, ma soprattutto hanno documentato (v. all. 10 fac. res. [redacted] che in data 8.4.2015 gli stessi odierni ricorrenti hanno personalmente votato e quindi approvato, sottoscrivendo il relativo verbale, la delibera dell'assemblea della [redacted] con la quale sono state formalmente approvate ed adottate le modifiche dei diritti ricollegati alle azioni oggetto del lamentato *"Particulars of variations of right"*, come risultante dalla allegata *"Resolution of varying share rights"* 8.4.2015 di [redacted], registrata presso la Companies House inglese in data 16.9.2015 e come facilmente riscontrabile da chiunque sul sito di detta Companies House.

I ricorrenti affermano poi, quale ulteriore circostanza dalla quale dovrebbe dedursi l'illiceità della condotta dei resistenti, che [redacted] avrebbe occultato e distratto, attraverso la società [redacted], rilevanti importi di denaro della [redacted] ivi compresi quelli versati dagli stessi ricorrenti. Tuttavia, le controparti hanno resistito a tale affermazione evidenziando come [redacted] e Schiavetti in realtà fossero perfettamente al corrente, in quanto spiegato loro in più occasioni, del fatto che la Astrocyte Ltd. era la società amministrata dall' [redacted] che, in attesa della raccolta di tutti i capitali necessari da parte della [redacted] e della completa "strutturazione" della medesima, stava in realtà gestendo tutta l'attività di sviluppo e coordinamento tecnico, di fatto anticipando e sostenendo tutti i rilevanti costi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per l'acquisto ed il rinnovo di licenze software, per l'acquisto di hardware di vario genere, per servizi IT e personale tecnico.

Inoltre, il fatto che il flusso di denaro tra la [redacted] e la [redacted] fosse dovuto proprio all'esigenza di finanziare tale attività, che avrebbe altrimenti dovuto fare e pagare direttamente [redacted], è dimostrato anche dal *"Loan Agreement"* 8.7.2015, ben noto anche ai ricorrenti, con il quale la [redacted] si impegnava a restituire alla [redacted] gli importi dalla stessa ricevuti per gli scopi sopra precisati (v. all. 11 fasc. resistenti [redacted]).

I ricorrenti non hanno contestato tale circostanza con le note depositate in data 01.06.2021, dunque, l'asserita attività distrattiva occulta lamentata dai ricorrenti risulta indimostrata.

Parimenti indimostrata risulta anche l'insinuata non veridicità dei bilanci della [REDACTED], ovvero la non coincidenza agli stessi delle informazioni in varie occasioni loro fornite dai resistenti. E' appena il caso di osservare, in proposito, che i bilanci della società sono sempre stati pubblici (pubblicati presso la Companies House) e quindi verificabili da chiunque ed in qualsiasi momento e quindi anche dagli odierni ricorrenti.

Mette conto, infine, rilevare, che all'esito delle indagini preliminari compulsate dalla denuncia querela degli odierni ricorrenti, in data 9.9.2019 il PM del procedimento penale n. 3512/19 R.G.N.R. ha formulato al G.I.P. presso il Tribunale di Bologna formale richiesta di archiviazione sull'evidenziato presupposto "che allo stato non vi sono elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio in ordine alle suddette ipotesi di reato" nei confronti dei [REDACTED], "indagati ex art. 130 del Dlgs. 385/93, 166 del DLGS 58/98, 640 61 n. 5 e n. 7 e 110 c.p. (indagati [REDACTED]) ed artt. 640 61 n. 5 e n. 7 e 110 c.p. (tutti)" (v. all. 16 fasc. resistenti). Lo stesso PM, in particolare, ha affermato che "non si ravvisano elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio per il reato ex art. 640 61 n. 5 e n. 7 e 110 c.p. non ritenendo che siano stati posti in essere artifici o raggiri da parte degli indagati, che hanno proposto un investimento la cui convenienza economica poteva essere liberamente vagliata dagli indagati in sede di definizione degli accordi".

In ogni caso, per le considerazioni sopra esposte, le doglianze dei ricorrenti in ordine alla illiceità della condotta dei resistenti, risultano infondate anche sotto il profilo civilistico.

2) *Insussistenza del periculum in mora.*

Per completezza, si osserva che neppure risulta sussistente il requisito del *periculum in mora*, sulla cui ricorrenza gli istanti hanno argomentato, deducendo, da un lato, "un'evidente discrasia tra la consistenza patrimoniale dei debitori e il credito vantato dagli odierni ricorrenti" - sull'affermato presupposto che i beni immobili di proprietà dei [REDACTED] avrebbero un valore attuale di realizzo rispettivamente non superiore ad € 80.000,00 e ad € 300.000,00 - e dall'altro, il mancato pagamento dell'"assegno emesso a favore della [REDACTED] a titolo di parziale ristoro dei ricavi garantiti e mai percepiti, dell'ammontare di euro 4.495 (ovvero 4.100,00 £)".

Quanto alla dedotta discrasia esistente tra il valore del credito risarcitorio invocato dai Sig.ri Ragazzini e Schiavetti ed il patrimonio dei resistenti, si osserva che la stima del valore del patrimonio dei resistenti è priva di qualsivoglia riscontro documentale e comunque assai poco plausibile anche in ragione di quanto contro dedotto e documentato dai resistenti.

Quanto alla dedotta circostanza del mancato pagamento dell'assegno di £ 4.100,00, va evidenziato: che si parla di un fatto risalente a ben tre anni fa e, dunque, non può rilevare sull'attuale capienza economico patrimoniale dei resistenti; che l'assegno di £ 4.100, era stato emesso dalla società [REDACTED], poi posta in liquidazione (v. doc. 20 fasc. resistenti), e non da uno degli odierni resistenti, con la conseguenza che il suo mancato pagamento non può ritenersi un indicatore della dedotta insufficienza patrimoniale personale di quest'ultimi.

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, i ricorrenti hanno dedotto soltanto la probabilità di atti di distrazione da parte degli odierni resistenti da fatti privi di qualsivoglia riscontro probatorio, oltre che ampiamente contestati (consegna di bilanci difformi da quelli depositati presso la "Camera di Commercio di Londra" e distrazione di capitali da parte dell'[REDACTED], dunque, non è stata dedotta alcuna circostanza concreta che possa convincere che i resistenti siano in procinto di porre in essere atti di dispersione del proprio patrimonio.

Per tutto quanto sopra, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Spese a carico dei ricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il ricorso.
- 2) Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese del presente procedimento, liquidate in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Bologna 31.08.2021

Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini